



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale
1° Settore
Affari Generali e Istituzionali

Repertorio generale n. 607

ORDINANZA n. 25 del 18 Febbraio 2014

OGGETTO: Disciplina della circolazione e della sosta in Piazza S. Tommaso del centro cittadino.

IL SINDACO

CONSIDERATO che Piazza San Tommaso è ubicata nel centro storico della città e che su detta piazza affaccia la cattedrale, basilica di San Tommaso ed annesso museo diocesano, meta di pellegrini, turisti e visitatori durante tutto l'anno;

ATTESO che tutto il centro storico della città è sede, nel periodo estivo, di manifestazioni, eventi e cerimonie, nonché frequentato in misura notevole da cittadini e turisti;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale intende dare il massimo impulso alla valorizzazione del centro storico della città quale naturale attrattiva per turisti e visitatori, considerata anche la vicinanza del Castello Aragonese, di Palazzo Farnese e la presenza di numerosi edifici d'interesse storico ed artistico, tutelati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per il tramite della locale Soprintendenza;

COSTATATA quindi l'esigenza che l'area di Piazza S. Tommaso sia resa fruibile per i fini sopra indicati e quindi che la stessa sia sgombra da veicoli in sosta;

VALUTATE inoltre le esigenze dei residenti e dei titolari di attività economiche presenti nella zona, rappresentate in un incontro avuto con gli stessi, dal quale è emersa la necessità che almeno nel periodo autunnale - invernale venga assicurata la possibilità, per un numero limitato di veicoli, di sostare almeno per breve tempo, e che venga riservata un'area al parcheggio, nelle adiacenze, ai soli residenti di Terravecchia;

RITENUTO quindi necessario intervenire con adeguati provvedimenti per regolamentare la sosta veicolare;

UDITO il parere del Comando di Polizia Municipale;

VISTO il vigente Codice della Strada, ed in particolare gli art. 6,7, e 157, ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.L.vo nr. 267/2000;

ORDINA

per quanto in premessa, a far data dalla installazione della necessaria segnaletica stradale,

1. in tutta Piazza San Tommaso é vietata la sosta, per l'intero arco della giornata, dei veicoli;
2. a tal fine, l'area centrale della piazza verrà delimitata con dissuasori di sosta per una migliore protezione dei pedoni;
3. in deroga al divieto previsto al punto 1., e solo per il periodo dal 1° settembre al 30 aprile, nella parte della piazza, lato opposto alla basilica, in aderenza all'area delimitata con dissuasori di sosta, é consentita la sosta delle sole autovetture, disposte come indicato da apposita segnaletica verticale e, sempre in detto periodo dal 1° settembre al 30 aprile, nella fascia oraria dalle ore 09:00-19:00, la sosta é consentita limitatamente a 30' minuti, con obbligo ai conducenti di indicare all'interno del parabrezza anteriore in modo ben visibile l'orario d'arrivo.
4. il divieto previsto al punto 1. non é esteso a Via Episcopato, Vico dell'Orologio, Via Girata al Piano ed area non denominata a margine di Via Morosini, tutte aree in adiacenza a Piazza S. Tommaso;

5. la circolazione dei veicoli all'interno di Piazza San Tommaso, intorno all'area delimitata con dissuasori di sosta, avverrà a senso unico di marcia in direzione antioraria; i veicoli che si immettono sulla direttrice di marcia di C.so Matteotti hanno l'obbligo di dare precedenza ai veicoli che procedono su detta direttrice;
6. l'area soprastante il parcheggio multipiano di Parco Ciavocco è riservata alla sosta delle sole autovetture dei residenti in Piazza San Tommaso, C.so Matteotti – tratto da Largo Castello a P.za Plebiscito, Via Episcopato, Vico dell'Orologio, Via Girata al Piano, Via Morosini, V. L. Acciaiuoli, L. Ricciardi, purchè muniti di apposito contrassegno che verrà rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, con il limite di una autovettura per nucleo familiare;
7. In deroga al divieto previsto al punto 1., in occasione di cerimonie religiose particolari quali matrimoni o funerali, è consentita la sosta, solo previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, per i veicoli strettamente indispensabili per lo svolgimento delle stesse e per il tempo necessario in relazione all'evento;

Manda a dar notizia della presente Ordinanza al pubblico nelle forme di legge e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale nel rispetto del Reg.to di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e s. m. e i.. Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso: entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Abruzzo nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seg. Della L. 1034/1971 e s. m. e i., o al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Reg.to di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92 - e s. m. e i.; o entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seg. del D.P.R. 1199/1971. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

dalla Residenza Comunale, addì **18 febbraio 2014**

IL SINDACO

Dott. Vincenzo D'OTTAVIO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993